

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e oggetto

Il presente Regolamento disciplina la programmazione, realizzazione e coordinamento del Servizio "Scuola dell'Infanzia" per bambini da 3 a 6 anni di età, quale servizio di interesse pubblico che risponde alle esigenze delle famiglie in ordine alla necessità di appoggio e sostegno nella cura dei bambini e le cui finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione sono improntate alla salvaguardia della tutela dei diritti dell'infanzia.

Art. 2 – Sede di svolgimento del servizio

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Regolamento il Comune di Masi mette a disposizione idonee strutture a norma di legge.

Art. 3 – Rapporti con altri servizi e strutture territoriali e con le istituzioni scolastiche

L'Amministrazione comunale favorisce ed instaura rapporti con i servizi e le strutture presenti nel territorio che intervengono nei processi di crescita e di formazione del bambino. Instaura inoltre rapporti di organica continuità pedagogica con le istituzioni scolastiche del territorio.

Art. 4 – Convenzioni con altri Comuni

Il Comune può stipulare accordi temporanei con altre Amministrazioni comunali al fine di concordare modalità di accesso dei bambini ivi residenti.

Detti accordi potranno riguardare:

- la riserva di un numero determinato di posti con gestione delle domande e della graduatoria da parte del Comune richiedente ed impegno a corrispondere al Comune di Masi, per ogni posto riservato, anche se non coperto, e per ogni anno scolastico, una quota mensile concordata tra le parti non inferiore alla tariffa mensile applicata ai non residenti, oltre alla quota annuale di iscrizione;
- le modalità di concorso dello stesso Comune richiedente al pagamento della retta dovuta per ogni proprio bambino residente ammesso al servizio di cui al presente Regolamento.

Art. 5 – Descrizione del servizio

Nel rispetto della normativa vigente, la scuola comunale dell'infanzia è parte del sistema educativo di istruzione e di formazione, accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, è organizzata in sezioni costituite con un numero massimo di 26 bambini elevabile a 29, fatti salvi i limiti previsti in presenza di bambini con disabilità.

Art. 6 – Finalità educative

Il Comune, nel rispetto delle finalità delle scuole dell'infanzia, collabora con le famiglie nell'educazione e nella formazione degli alunni dai tre ai sei anni attraverso la scuola dell'infanzia.

La scuola dell'infanzia promuove la partecipazione delle famiglie e l'uguaglianza delle opportunità educative, favorendo la frequenza e l'integrazione degli alunni diversamente abili o che vivono in condizioni di disagio socio-culturale e/o economico.

In particolare, la scuola dell'infanzia promuove lo sviluppo armonico e globale della personalità di ogni bambino, utilizzando una metodologia adeguata al livello di maturazione cognitiva, affettiva e sociale.

La scuola dell'infanzia comunale è paritaria secondo la Legge n. 62 del 2000, fa riferimento alle Indicazioni Nazionali e alla normativa vigente e persegue la maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze, lo sviluppo del senso di cittadinanza.

Nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse potenzialità ed esigenze dei bambini, la scuola dell'infanzia comunale predispone un ambiente accogliente e motivante attraverso la valorizzazione del gioco, l'esplorazione,

Possono essere ammessi i bambini non residenti solo dopo l'esaurimento della graduatoria dei bambini residenti: l'ammissione dei bambini non residenti avverrà solo dopo la definizione dei rapporti di convenzione con i rispettivi Comuni di cui all'art. 4, al fine di prevedere la partecipazione economica per usufruire del servizio scolastico. Qualora non fosse possibile pervenire con le suddette amministrazioni comunali ad accordi di contribuzione economica per la frequenza degli alunni non residenti, la frequenza stessa sarà totalmente a carico delle famiglie. La medesima disciplina si applica ai bambini frequentanti residenti che dovessero trasferirsi in altro Comune.

Art. 12 - Domande di iscrizione

Per accedere alla scuola comunale dell'infanzia il genitore, o chi esercita la patria potestà, sia di bambino residente che di bambino non residente, deve presentare domanda entro il 30 aprile per gli inserimenti riferiti all'anno scolastico successivo, secondo le modalità indicate da apposito Avviso, che viene emesso entro il mese di febbraio.

E' possibile presentare domanda di ammissione per i bambini residenti e non residenti fuori dai termini previsti (oltre il 30 aprile); di dette domande si terrà conto secondo l'ordine cronologico di arrivo al verificarsi della disponibilità di posti, e fatto salvo che gli inserimenti in corso d'anno scolastico non vengano a modificare la conduzione educativo-didattica della scuola.

I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo, previa conferma per iscritto e versamento della quota annuale di iscrizione, come stabilita con deliberazione di Giunta comunale di fissazione delle tariffe (non rimborsabile in caso di ritiro), entro la seconda settimana di aprile di ciascun anno.

I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto alla frequenza alle condizioni tariffarie stabilite per i non residenti.

Art. 13 - Precedenza all'ammissione

Hanno titolo di precedenza all'ammissione all'asilo nido comunale:

- i bambini disabili residenti nel Comune di Masi;
- i bambini in situazioni di rischio o di svantaggio sociale residenti nel Comune di Masi, segnalati dai Servizi Sociali del Comune;
- i bambini in affidamento a nuclei familiari residenti nel Comune di Masi.

Art. 14 - Approvazione delle graduatorie e ricorsi

Dopo il termine di presentazione delle domande di ammissione del 30 aprile, il Responsabile del Servizio Istruzione esamina ed approva entro il 15 giugno la graduatoria dei soli bambini residenti e la graduatoria dei bambini non residenti, che saranno ammessi in caso di esaurimento della graduatoria dei bambini residenti.

Dopo l'approvazione le graduatorie assumono carattere provvisorio.

Le graduatorie provvisorie sono quindi rese pubbliche tramite pubblicazione all'albo on line e sito internet del Comune e presso la Scuola Comunale dell'Infanzia.

Contro la graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla data di inizio pubblicazione, è ammesso ricorso in opposizione, sul quale il Comune deciderà nel merito entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso: superati i termini e preve eventuali rettifiche all'esito del ricorso, le graduatorie provvisorie assumono carattere definitivo.

Le graduatorie definitive verranno pubblicate all'albo on line del Comune, sito internet del Comune e presso la Scuola Comunale dell'Infanzia cui sono riferite.

La graduatoria definitiva ha validità per la durata dell'anno scolastico cui è riferita.

Art. 15 - Iscrizioni

Fino ad esaurimento dei posti disponibili, l'ammissione alla scuola è comunicata ai genitori secondo l'ordine della graduatoria dei bambini residenti. Una volta esaurita la graduatoria dei bambini residenti, si procederà all'ammissione secondo l'ordine della graduatoria dei bambini non residenti.

I genitori, o chi per essi, dei bambini ammessi al servizio dovranno confermare l'iscrizione versando la quota annuale di iscrizione come stabilita con deliberazione di Giunta comunale, rimborsabile solo in caso di mancato inizio per motivi di salute certificati da autorità sanitaria.

Art. 17 - Inserimenti

L'inserimento nella Scuola Comunale dell'Infanzia avviene di norma nell'arco di una settimana, prevedendo una presenza sempre maggiore del bambino fino al raggiungimento dell'orario completo.

Eventuali prolungamenti dei tempi d'inserimento saranno concordati con il Coordinatore didattico o con lo Psicopedagogo competente.

Nei casi di comprovata necessità, sulla base di documentazione presa in esame dal Coordinatore Didattico, può essere stabilito l'inserimento del bambino anche in corso d'anno.

TITOLO IV NORME PER LA FREQUENZA

Art. 18 - Frequenza

La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare un ottimo inserimento protratto nel tempo e un buon funzionamento della Scuola Comunale dell'Infanzia.

Le assenze dei bambini devono essere pertanto sempre comunicate e motivate.

Art. 19 - Malattia

In caso di malattia del bambino, la riammissione alla Scuola Comunale dell'Infanzia è così regolamentata:

- l'assenza deve essere comunicata tempestivamente all'insegnante;
- l'assenza per malattia superiore a 5 giorni richiede la presentazione del certificato medico;
- il conteggio dei giorni di assenza per malattia decorre dal primo giorno di assenza e comprende anche gli eventuali successivi giorni non lavorativi;
- in caso di malattia infettiva, va immediatamente avvisato il Servizio che farà adottare le opportune misure di profilassi;
- qualora il genitore non presenti il certificato medico richiesto, il bambino non potrà essere riammesso alla Scuola Comunale dell'Infanzia.

Il personale della scuola può somministrare unicamente i farmaci salva vita, previa richiesta accompagnata da idoneo certificato medico. Il modulo per la richiesta è in distribuzione nella scuola.

Art. 20 - Ritiri

Il genitore o chi ne fa le veci può in qualsiasi momento presentare la rinuncia all'iscrizione del bambino. In caso di ritiro del bambino dalla scuola comunale dell'infanzia, questo deve essere comunicato con lettera all'Ente gestore con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il pagamento della retta è dovuto per i giorni di mancato preavviso. Si fa eccezione per i seguenti casi:

- in caso di ritiro definitivo del bambino derivante da malattia comprovata da certificazione medica, il genitore è tenuto a pagare la retta in proporzione all'effettivo utilizzo del servizio relativo all'ultimo mese di frequenza;
- in caso di interruzione della frequenza per malattia in cui il pediatra certifichi la non idoneità del bambino a frequentare la scuola dell'infanzia comunale, è tenuto a pagare la retta in proporzione all'effettivo utilizzo del servizio relativo all'ultimo mese di frequenza. E' possibile richiedere il modulo di ritiro presso gli uffici dell'Ente gestore. Non è previsto il ritiro nel mese di giugno.

Art. 21 - Dimissioni

Poiché la frequenza al Servizio deve avere carattere di continuità anche per il rispetto dell'organizzazione della Scuola, l'Amministrazione comunale, informato il Consiglio della Scuola dell'Infanzia e avvisati i genitori del bambino, può disporre le dimissioni d'ufficio del piccolo utente nei seguenti casi:

- qualora la frequenza non inizi alla data assegnata, priva di giustificato motivo, senza che nei tre giorni successivi venga giustificata;
- nel caso di frequenti assenze del bambino non causate da malattia;
- dopo una assenza continuativa e non giustificata di 15 giorni.

Qualora ci sia lista d'attesa, il posto lasciato vacante verrà immediatamente occupato attingendo dalla graduatoria delle domande giacenti. L'utente, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione, deve accettare l'inserimento in forma scritta, in caso contrario decade dal diritto di essere inserito.

Art. 26 – Coordinatore didattico

Il coordinatore svolge compiti di elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo/organizzativo e gestionale della scuola. Coordina l'attività di tutto il personale assegnato ed è responsabile del buon funzionamento della scuola stessa.

Il coordinatore promuove una metodologia di lavoro che privilegia il lavoro di gruppo e la collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascun operatore.

Art. 27 - Il personale insegnante

La responsabilità educativa e didattica degli alunni compete agli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Il personale educativo della scuola dell'infanzia ha competenze pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali. Partecipa alla gestione sociale della scuola, cura rapporti stabili con le famiglie e con il territorio, collabora alla stesura del Piano dell'Offerta Formativa.

Ad ogni sezione sono assegnati insegnanti la cui turnazione deve assicurare nell'arco della giornata il massimo della compresenza anche finalizzata alla realizzazione di specifici progetti didattici.

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia attuano una turnazione giornaliera secondo il principio della pari responsabilità educativa.

Per favorire l'integrazione scolastica delle/dei bambine/i in situazione di handicap, sono garantite, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente, attività di sostegno.

Il personale educativo deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 - Il personale d'appoggio

Tutto il personale d'appoggio operante presso la scuola contribuisce assieme al personale insegnante alla costruzione di un corretto clima educativo all'interno della scuola e ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni delle bambine e dei bambini.

E' figura di riferimento nei vari momenti delle routines quotidiane (entrata e uscita, alimentazione, igiene personale), e stimola le/i bambine/i alla conquista dell'autonomia.

Svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti scolastici e delle aree esterne di pertinenza; provvede alla distribuzione e, ove previsto, al confezionamento dei pasti. E' di sostegno alle attività ed ai bisogni dei bambini.

Art. 29 – Insegnamento della religione cattolica

Nella scuola comunale dell'infanzia sono assicurate, come previsto dall'art. 309 del D. Lgs. n. 297 del 1994, le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Sono assicurate, altresì, le attività educative alternative per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento.

Le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica sono affidate a docenti disponibili a svolgerle e riconosciuti idonei secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

TITOLO VII

Modalità ed Organismi di Partecipazione della Scuola Comunale dell'Infanzia

Art. 30 - Gestione e partecipazione

Il coordinamento gestionale delle attività della scuola comunale dell'infanzia è garantito dal Collegio della Scuola dell'Infanzia.

La partecipazione e il controllo, ispirati ai principi di trasparenza nell'organizzazione del servizio, imparzialità di trattamento, coinvolgimento nelle decisioni, vengono attivati da un sistema di relazioni che permettono a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo complementare e reciprocamente arricchente sul piano comunicativo. Vengono realizzati attraverso:

- il Consiglio della Scuola dell'Infanzia;
- l'Assemblea di Sezione;
- l'Assemblea dei Genitori.
- il Colloquio Scuola Famiglia.

Art. 33 - L'Assemblea dei Genitori

I genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia si riuniscono in assemblea almeno due volte all'anno, la prima entro il 30 novembre, ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di almeno 1/3 dei genitori o su richiesta del Responsabile competente in materia o del Personale Educatore. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio della Scuola dell'Infanzia oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'assemblea è valida in prima istanza, purché vi sia la presenza di almeno un terzo dei genitori. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea dei genitori sarà riconvocata senza necessità del quorum.

L'Assemblea dei Genitori della Scuola dell'Infanzia:

- elegge i propri Rappresentanti per il Consiglio della Scuola dell'Infanzia come specificato all'articolo 31 del presente Regolamento;

- discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del Servizio in ogni suo aspetto.

L'Assemblea dei Genitori della Scuola dell'Infanzia, durante l'Assemblea stessa, elegge un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvederà a redigere un verbale sintetico delle riunioni.

Art. 34 - Colloquio Scuola Famiglia

Il colloquio scuola famiglia è uno strumento idoneo a promuovere una comunicazione approfondita tra scuola e famiglia in relazione alla vita del bambino nei due ambiti; può essere chiesto dagli insegnanti e dai singoli genitori. In casi particolari può essere condotto dallo Psicopedagogo.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art.35 - Uso dei locali

I locali adibiti alla Scuola dell'Infanzia possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività educative.

L'accesso è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione.

Art. 36 – Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge dello Stato e della Regione Veneto.

SCUOLA INFANZIA "SAN GIUSEPPE" - MASI
2022/2023

QUOTA DI ISCRIZIONE				€ 50,00	una tantum
RETTE MENSILI DI FREQUENZA				Tempo Pieno 8:00 - 16:00	COMPENSIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
				€ 150,00	
SERVIZI ACCESSORI E AGEVOLAZIONI					
INGRESSO ANTICIPATO 7:30 - 8:00					
				€ 0,00	nessun costo
PROLUNGAMENTO SERVIZIO 16:00 - 17,30					
				€ 30,00	fisso mensile
RIDUZIONI PER FRATELLI FREQUENTANTI					
RIDUZIONE RETTA MENSILE PER FREQUENZA DI 2 O PIU' FIGLI (si applica solo sulla retta dei figli dopo il primo)				€ 75,00	mensili (retta ridotta del 50%)
RIDUZIONI PER MALATTIA					
ASSENZE PER MALATTIA CERTIFICATA DAL MEDICO SUPERIORE A 20 GIORNI CONTINUATIVI NELLO STESSO MESE					
				50%	